



**TRIBUNALE di ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione monocratica  
giudice: Carmen Bifano

Il giudice designato,

nello sciogliere la riserva assunta, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

( art 19 co 5 , 6 , 7 e 25 co 4 d.lgs n. 14/2019 , come modificato dal d.lgs n. 136/2024 – di seguito CCII; art 669 sexies c.p.c. )

**premess**o che

circa sviluppo del presente subprocedimento

-) con unico ricorso depositato in data 23.07.2024

- OMISSIS con sede legale in OMISSIS - c.f. e p. iva. OMISSIS - e
- OMISSIS con sede legale in OMISSIS - c.f. e P.I. OMISSIS

hanno chiesto “ . . la conferma, per la durata di 120 giorni, delle misure protettive ex art. 18, 1°, 4° e 5° comma, CCI con efficacia erga omnes, tali per cui:

- ✓ a. sia impedito ai destinatari delle stesse di acquisire, nei 120 giorni successivi, diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, 1° comma, CCII);
- ✓ b. non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale o di accertamento di stato di insolvenza sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione di composizione negoziata (art. 18, 4° comma, CCII);

- ✓ *c. i creditori non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto del 27 giugno 2024 per OMISSIS e del 03 giugno 2024 per OMISSIS (art. 18, 5° comma, CCII).”;*

-) ad esito dell'udienza del 19.08.2024, in funzione della quale si sono costituiti molti creditori di ciascuna delle due società, nonché creditori comuni, in gran parte opponendosi alla richiesta conferma delle misure protettive, quanto meno nei propri confronti, con **ordinanza del 27 08 2024**, superata la questione della decadenza dalle misure di cui con ricorsi autonomi le due società avevano già richiesto la conferma al Tribunale di Velletri dichiaratosi solo territorialmente incompetente, sono state **confermate fino al 1.10.2024 nei confronti di OMISSIS e nei confronti di OMISSIS le misure protettive** del patrimonio da esse richieste con istanze pubblicate nel registro delle imprese della CCIAA di Roma, per OMISSIS in data 3 06.2024 e per OMISSIS in data 27.06.2024, ma **con esclusione**

- ✓ **dei creditori: OMISSIS** con sede legale in Milano, **OMISSIS**, con sede legale in Milano,
- ✓ **del diritto alla restituzione delle merci di OMISSIS** con sede in Cernobbio,
- ✓ nonché **del diritto alla restituzione dei rami di azienda relativi ai punti vendita di Bari, Carpi e Rimini di OMISSIS**, con sede legale a Castenaso (BO).

\*\*\*

-) In assenza di reclamo *ex art 669 terdecies c.p.c.*, con successivo **unico ricorso in data 23 09 2024 OMISSIS e OMISSIS hanno chiesto di**

- ✓ *“ modificare le misure protettive confermate con il provvedimento del 27 agosto 2024 estendendo l'efficacia delle stesse erga omnes;*
- ✓ *“in ogni caso, prorogare il termine di durata delle stesse quantomeno di ulteriori 60 giorni”*

offrendo chiarimenti in ordine ai rilievi critici presenti nell'ordinanza del 19 08 2024 relativamente all'individuazione delle cause della crisi, alla tempestività di accesso alla composizione

negoziata, alle ragioni di inadempimento degli accordi transattivi precedentemente stipulati, ed inoltre allegando e deducendo

-) la riattivazione nei primi giorni del mese di settembre della **trattativa con i soggetti terzi finanziatori, arrestatasi nel periodo feriale estivo**, con l'individuazione, quale “ .. vero e proprio partner finanziario del Gruppo ..” , di OMISSIS tramite “ ...l'erogazione di un finanziamento a medio/lungo termine di circa € 20 milioni..” , come dimostrato dalla “ ... commitment letter inviata a OMISSIS..” nei giorni precedenti l'istanza di proroga, secondo cui “

*... tuttavia ..., per ragioni interne di compliance, l'erogazione non potrà avvenire prima del mese di dicembre..”* ed inoltre , per le esigenze di liquidità interinali , di ulteriori finanziatori quali Europa Investimenti s.p.a. , che ha del pari “ ...rilasciato ... una commitment letter (doc. 9) in pool con General Finance ... e Guber Banca...”;

-) allo stato, la **notevolissima criticità della situazione di illiquidità** palesata dalla consistente esposizione negativa di tutti i conti bancari, determinata dal ritardo della manovra finanziaria, a sua volta causata dal mancato riscontro delle banche alle proprie iniziative;

-) il **conseguente inadempimento di alcuni degli accordi raggiunti nell'ambito della composizione negoziata** ,

-) e, ciononostante, la non ostilità dei creditori coinvolti e ricontattati dall'esperto, ad eccezione di OMISSIS ( di seguito anche OMISSIS), la quale ragiona in termini puramente egoistici , non considerando che la “ ...riconsegna di tali locali comporta: ✓ innanzitutto, il licenziamento di ben 23 lavoratori (doc. 13, 14 e 15) ivi impiegati, in un contesto ed in un momento in cui OMISSIS non è evidentemente nelle condizioni di tra- sferire la propria attività in altre sedi e dunque di reimpiegarli. ..” ed inoltre “ ...la compromissione del piano industriale e finanziario di OMISSIS, atteso il momento cruciale dell'approssimarsi del periodo natalizio e in un contesto in cui OMISSIS non è evidentemente nelle condizioni di affrontare i costi legati all'apertura di negozi “sostitutivi”” ( cfr pg. 28 dell'istanza) ponendo “ ...costante- mente OMISSIS di fronte alla scelta tra due alternative parimenti irrealizzabili (pagamento per intero del dovuto o rilascio degli immobili)... ”;

-) onde, essendo “...l'inadempimento ... dovuto ad una oggettiva impossibilità dovuta alla carenza di danaro...” , la quale “ ...verrebbe automaticamente meno se dovesse effettivamente

*sopraggiungere la finanza esterna...*”, la richiesta proroga delle misure in essere “ *...non comporterebbe alcuno “sproporzionato pregiudizio” a danno dei creditori ai quali si offre invece la possibilità di venire soddisfatti integralmente*” come mai potrebbe accadere se invece, negata la proroga, si accedesse ad una procedura concorsuale con perdita della continuità che costituisce la “ *vera ricchezza del Gruppo..*”, essendo diversamente “ *... ’unico asset liquidabile ...il ma- gazzino..*”.

\*\*\*

-) Costituendosi prima o dopo il decreto *inaudita altera parte ex art 669 sexies c.p.c.* del 7 10 2024 ( di seguito anche diap), che ha in via di urgenza ed interinalmente prorogato fino al 28.10.2024 le misure protettive come confermate con l’ordinanza del 27 08 e disposto la comparizione delle parti all’udienza del 23 10 2024, ovvero dopo quest’ultima, hanno **chiesto la revoca delle misure protettive** del patrimonio delle ricorrenti

- quali **creditori della controllata OMISSIS**

✓ con atto del 24.09.2024, OMISSIS ( di seguito anche **OMISSIS**), proprietaria di 3 punti di vendita, precisamente in Bari, Carpi e Rimini, dei 22 nel complesso gestiti da OMISSIS, già costituitasi nel procedimento originario al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e già esclusa con l’ordinanza del 27 08 2024 dall’operatività della pronunciata conferma ma limitatamente al rilascio degli immobili locati e dei rami aziendali affittati, in quanto oggetto sia di contratti tutti risolti per inadempimento della ricorrente OMISSIS prima dell’avvio della composizione negoziata, sia dell’intesa raggiunta in esplicazione di quest’ultima in data 1 08 2024 che appunto aveva previsto tale rilascio, **chiedendo** altresì, **in subordine, l’estensione della già pronunciata inoperatività nei propri confronti delle misure protettive in essere anche alle obbligazioni di pagamento**, essendo le misure confermate divenute sproporzionate anche in tale parte per effetto dell’inadempimento degli accordi raggiunti nell’ambito della composizione negoziata, ed infatti allegando e deducendo

§il **rifiuto di rilascio dei rami aziendali viceversa previsto dagli accordi raggiunti nell’ambito della composizione negoziata pendente**, con conseguente ulteriore accumulo di debiti per un importo complessivo, alla data del 18.10.2024 (*cf*r note autorizzate), di euro 526.954,70;

e con le note autorizzate del 18 10 2024

§ l'omesso seguito dato dalla ricorrente OMISSIS al rilascio, in particolare, del punto vendita di Carpi nonostante la richiesta, da parte proprio di OMISSIS di un incontro per concordarne la realizzazione, con conseguente necessità di una propria iniziativa diretta ad ottenerne, comunque, l'esecuzione forzata;

§ il pregiudizio arrecato dalla mancata riconsegna dei punti vendita, quale invece previsto dall'ordinanza del 27 08 2024 che l'ha eccettuata dalla disposta conferma delle misure protettive richieste, impedendo essa la loro ricollocazione sul mercato proprio nel più favorevole periodo natalizio, peraltro nonostante la concreta manifestazione d'interesse al loro affitto ricevuta da altre imprese quale OMISSIS;

§ la mancanza di solidità di un progetto di risanamento industriale il cui esito infausto con il connesso tracollo dell'intero gruppo imprenditoriale delle ricorrenti dipenda, come prospettato da queste ultime, solo dalla riconsegna di soli tre dei trentatré punti vendita da essi gestiti;

§ la natura sproporzionata del sacrificio ad essa imposto dalla ricorrente OMISSIS che da oltre un anno e mezzo incassa i corrispettivi delle proprie vendite all'interno dei rami aziendali di proprietà di OMISSIS senza tuttavia corrispondere a quest'ultima i dovuti canoni ed indennizzi;

✓ con atto del 24.09.2024, OMISSIS, costituito per la gestione dei servizi comuni (condizionamento, riscaldamento, energia elettrica, etc) tra tutti gli operatori del centro commerciale OMISSIS in Ferrara, già costituitosi nel procedimento originario al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e tuttavia incluso nell'ambito operativo di quest'ultima, sulla base della previsione di pagamento dei suoi crediti fino alla data del rilascio del punto vendita già facente parte dell'accordo del 1 08 2024 raggiunto nell'ambito della composizione negoziata con OMISSIS, a tal fine allegando

§ l'**inadempimento agli accordi raggiunti nell'ambito della composizione negoziata**, come tale **contrario a buona fede** e tale da porre in difficoltà tutti i restanti operatori commerciali consorziati in quanto esposti alla necessità di pagamento anche della quota consortile di OMISSIS pur di impedire l'erogazione dei servizi comuni;

✓ con atto del 2.10.2024, OMISSIS

( di seguito **OMISSIS** ) , proprietaria di n. 6 punti vendita, rispettivamente in Forlì ( Punta di ferro), Bologna, Gravina di Catania, S Benedetto del Tronto, Ravenna, Sarzana, relativamente ai cui affitti ha notificato le diffide ad adempiere e la conseguente risoluzione nelle date del 18 06 e del 26 07 2024, già costituitasi nel procedimento originario al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e tuttavia inclusa nell'ambito operativo di quest'ultima in considerazione della posteriorità delle iniziative risolutorie all'avvio della composizione negoziata, a tal fine allegando

§ di aver già respinto in data 17 09 2024 una proposta di riscadenziamento del proprio complessivo credito nel frattempo giunto a circa 1.000.000,00 mediante il pagamento entro il 10.11 di euro 331.873,71 e delle quote successive a decorrere dal 31 01 2025, e ciò a causa della

§ritenuta **irrealizzabilità della composizione negoziata** palesata da

§ **assoluta omessa considerazione**, nei propri confronti, **dei canoni di affitto futuri** dovuti per effetto del mancato rilascio dei rami aziendali, ma anche, più in generale, **della sorte dei rapporti di locazione ed affitto in essere e del ripristino delle garanzie bancarie escusse** e che invece, in base alle intese con le banche indicate come in corso di definizione, sarebbe dovuta avvenire entro il 1 10 2024,

§ ed inoltre della **mancanza di aggiornamento circa le interlocuzioni con le banche e**

§ della **non qualificabilità come *comfort letter* delle dichiarazioni degli ulteriori interlocutori finanziari**, consistendo esse in mere manifestazioni d'interesse;

✓ con atto del 18 10 2024 **OMISSIS**, concedente, in forza di contratto di affitto del 29.06.2021, di ramo d'azienda costituito da punto vendita ed area scarico merci ubicati all'interno del centro commerciale Roma Est, allegando e deducendo

§la risalenza degli inadempimenti nel pagamento dei canoni d'affitto ad aprile 2023, cui ha fatto seguito, in data 19.03.2024, la notifica di atto di precetto per l'importo di euro 253.969,23;

§ l'inadempimento anche dell'accordo transattivo raggiunto il 10.06.2024, fuor che per l'escussione della fideiussione nella misura di euro 203.333,35, con conseguente ammontare del debito residuo, alla data del 9 10 2024, ad euro 358.191,84, di cui euro 168.011,96 formatosi fino al 3 06 2024, data di pubblicazione al registro delle imprese della richiesta di applicazione delle misure protettive, ed euro 190.179,18 formatosi dal 3 06 in seguito;

§ la limitata non esperibilità dell'eccezione di inadempimento *ex artt 18 co 5 CCII e 6 co 4 della dir. UE n. 2019/1023 (c.d. direttiva insolvency)*, nella vigenza delle misure protettive, all'inadempimento anteriore alla pubblicazione della relativa istanza, con conseguente rilevanza dell'inadempimento successivo ai fini della operatività della risoluzione di diritto *ex art 1456 c.c.*, infatti da essa comunicata a OMISSIS, in seguito all'esito negativo, in data 10.07.2024, del tentativo di accordo, con atto del 9 10 2024 con conseguente attuale estraneità del ramo aziendale già affittato a OMISSIS al prospettato piano di risanamento;

§ la perdita di credibilità di OMISSIS derivante dal fallimento delle trattative e dalla integrale sospensione di ogni pagamento dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

§ l'opposizione all'operatività delle misure protettive della maggior parte dei creditori;

- ✓ con atto del 21.10.2024, OMISSIS già costituitasi nel procedimento originario al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e tuttavia inclusa nel relativo ambito operativo, e dunque richiamando le difese ivi svolte, tra cui l'eccezione § di l'insolvenza di OMISSIS, per il cui accertamento ha presentato in data 28 05 2024 al Tribunale di Velletri istanza di liquidazione giudiziale;  
§ d'infondatezza degli assunti del piano di risanamento, essendo la continuità aziendale smentita dalle molteplici richieste di restituzione dei punti vendita formulate dai creditori.

- quali **creditori della controllante OMISSIS**

- ✓ con atto in data 23.10.2024 OMISSIS, proprietaria locatrice degli immobili in Pomezia destinati ad uffici e magazzini di OMISSIS, ed in tale qualità creditrice dell'importo di euro 693.170,92 a titolo di canoni scaduti sin da luglio 2023 e computati sino ad ottobre 2024, allegando e deducendo

§ inadempimento di OMISSIS rispetto a tutti i piani di rientro concordati in data 29.11.2023, 31.01.2024, 15.03.2024, 23.03.2024 sulla base della prospettata imminenza di accordo interbancario, e con promessa di pagamento dei canoni in corso a decorrere da marzo 2024;

§ la violazione del canone di buona fede, non essendo stata mai contattata, nonostante ciò, nel corso della composizione negoziata né essendo stata inclusa nell'elenco dei creditori;

✓ con atto in data 24.10.2024 OMISSIS, subentrata per atto di scissione del 15.10.2024 a OMISSIS nel rapporto di locazione di immobili in Roma costituito con contratto dell'11 03 2019, e dunque anche nei correlativi crediti per canoni scaduti sin da marzo 2024 ed ammontanti a settembre 2024 ad euro 44.008,17, per il cui pagamento è stato emesso il DI del 24.09.2024 e contestuale ordinanza di convalida di sfratto con decorso dal 1.11.2024, eccependo

§ l'esclusione della propria dante causa dall'elenco dei creditori e dalle trattative della composizione negoziata di cui non ha avuto alcuna conoscenza effettiva;

§ la natura non proporzionata delle misure protettive richieste rispetto all'interesse dei creditori delle ricorrenti, a causa anche della generalizzata non disponibilità di questi ultimi a dare seguito al piano di risanamento prospettato e dell'esclusione di molti creditori dal relativo elenco, tale da rendere verosimile che tale esclusione sia più ampia di quella già emersa nel corso del presente procedimento;

§ la mancanza di concretezza dei messaggi di posta elettronica dei possibili finanziatori, depositati in atti, consistendo essi in mere espressione di sostegno;

\*\*\*

-) Costituendosi prima o dopo il menzionato decreto *inaudita altera parte* ex art 669 sexies c.p.c. del 7.10.2024 ovvero dopo l'udienza del 23 10 2024 da quest'ultimo fissata, si sono invece **opposti alla proroga delle misure protettive** del patrimonio confermate con l'ordinanza del 27.08

- quali **creditori della controllata OMISSIS**



- ✓ con atto in data 25 09 2024 OMISSIS, locatrice degli immobili in Ostia Lido in cui è esercitata l'attività di vendita, chiedendo in subordine l'esclusione dall'operatività della richiesta proroga della propria azione esecutiva di rilascio di tali immobili che avrebbe dovuto avere inizio il 19 02 2024, come disposto dall'ordinanza di convalida di sfratto del 19 01 2024, a tal fine allegando e deducendo, anche con le note autorizzate del 17.10
- § il mancato rilascio spontaneo degli immobili da parte di OMISSIS pur dopo la notifica della suddetta ordinanza del 19 01 2024;
- § la conseguente configurabilità di un'occupazione senza titolo dei propri immobili a decorrere da tale data nonostante gli stessi siano considerati dalla ricorrente conduttrice beni strategici per l'esercizio della propria attività, consentendole di ricevere ricavi;
- § l'inadempimento all'accordo transattivo del 7.03.2024 e la conseguente notifica in data 5 06 2024 della comunicazione *ex art 1456 c.c.* di sua risoluzione, cui ha fatto seguito il pagamento di alcune indennità;
- § il mancato pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo a decorrere da giugno 2024 ed il mancato riscontro dato alle plurime proprie proposte dirette ad agevolarlo;
- ✓ con atto in data del 17.10.2024 OMISSIS, facente parte, unitamente a OMISSIS autonomamente costituitasi in questo procedimento, del gruppo per la gestione in Europa di centri commerciali "OMISSIS", e concedente l'affitto del ramo aziendale costituito dal punto 145 della 'Centro commerciale OMISSIS' per i cui canoni insoluti da gennaio 2024 era creditrice già prima della pubblicazione, in data 3 06 2024, dell'istanza di applicazione delle misure protettive e con decurtazione dell'importo riscosso escutendo la fideiussione di euro 81.670,00, di euro 226.745,01, incrementatosi ad ottobre 2024 ad euro 465.688,03 , allegando e deducendo
- § la risoluzione in data 10 04 2024 *ex art 1456 c.c.* del suddetto rapporto di affitto;
- § l'omesso aggiornamento del progetto di risanamento depositato con l'originario ricorso per la conferma delle misure protettive, già molto sintetico, nonostante l'aggravamento della situazione di illiquidità manifestatasi due mesi dopo;

§ il conseguente eccessivo e sproporzionato sacrificio che le misure protettive impongono ai creditori impedendo loro di recuperare le aziende affittate ed i canoni insoluti in una situazione patrimoniale che non assicura la possibilità del loro recupero coattivo;

§ la mancanza di interesse dei creditori alla prosecuzione delle trattative, essendo la situazione peggiorata nonostante il procedimento di composizione negoziata promosso;

✓ con atto del 17.10.2024 **OMISSIS**, concedente l'affitto del Punto 51 del Centro Commerciale OMISSIS in forza di contratto stipulato il 31.05.2023, e come tale creditrice di canoni insoluti da gennaio 2024, ammontanti a tale data ad euro 84.214,56 e ad ottobre 2024 giunti ad euro 149.300,60 di cui euro 137.817,02 dovuti dopo la pubblicazione, il 3.06.2024, della richiesta di applicazione delle misure protettive, facente parte del menzionato gruppo OMISSIS al pari di OMISSIS le cui difese ha reiterato .

• quali **creditori della controllante OMISSIS**

✓ con atto del 17.10.2024 **OMISSIS**, già costituita nel procedimento promosso per la conferma delle misure originariamente richieste, relativamente alla quale nulla aveva dedotto, quale beneficiaria di DI provvisoriamente esecutivo per euro 24.527,88 , in questo procedimento allegando e deducendo

§ di essere stata esclusa da ogni trattativa, sia prima che in seguito alla concessione di provvisoria esecutività del suddetto DI;

§ la mancanza di buona fede, attesa, nei propri confronti, la natura dilatoria dell'opposizione al DI palesata anche dalla concessione della provvisoria esecutività;

§ l'incertezza dell'apporto di nuova finanza ed il conseguente carattere irreversibile dell'insolvenza della società affittuaria in sua mancanza;

✓ con atto del 18.10.2024 **OMISSIS** creditrice di importo quantificato a maggio 2024 in euro 133.233,30, per il cui pagamento ha ingiunto DI dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c., allegando e deducendo

§ di non essere stata mai contattata nell'ambito del procedimento di composizione negoziata e la contrarietà al vero di quanto riferito dall'esperto a pg 24 della relazione circa la propria inclusione nell'insieme dei creditori con cui era stato già raggiunto un accordo;

§ di aver ricevuto una proposta di pagamento dilazionato il 3 06 2024, nell'imminenza della pubblicazione della domanda di applicazione di misure protettive e della richiesta di accesso alla composizione negoziata del tutto taciuta;

§ il grave pregiudizio che l'inadempimento di OMISSIS sta arrecando ai propri clienti, avendo esso impedito di rispettare nei confronti di questi ultimi le scadenze contrattuali concordate.

✓ con atto del 18.10.2024, OMISSIS, già costituita nel procedimento promosso per la conferma delle misure protettive originariamente richieste, alla quale, se di durata minima, non si era opposto, quale beneficiaria di DI del Tribunale di Velletri dell'importo di euro 22.583,80 oltre interessi e spese, notificato il 14 05 2024 e dichiarato definitivamente esecutivo *ex art 647 c.p.c.* in data 26.07.2024, eccependo

§ di non essere stata mai contattata ai fini delle trattative e di non aver ricevuto alcuna proposta per il pagamento del proprio credito.

\*\*\*

-) Quale creditore già escluso con l'ordinanza del 27 08 2024 dall'operatività delle misure protettive con quest'ultima confermate, ha **chiesto il rigetto dell'istanza** di relativa **modifica estensiva**, eccependone l'inammissibilità,

✓ con atto in data 2.10.2024 OMISSIS, già costituitasi nel procedimento originario al fine di opporsi alla conferma delle misure protettive e creditrice dell'importo complessivo, all'epoca, di circa 1.400.000,000, escluso dalla conferma delle misure pronunciata con l'ordinanza del 27 08 2024 in ragione della risalenza a periodo antecedente all'avvio della composizione negoziata degli accordi transattivi con essa raggiunti ma del tutto inadempiti, allegando

§ la mancanza di ulteriori sviluppi nelle trattative, avendo avuto luogo solo un incontro interlocutorio.

\*\*\*

-) Costituitisi dopo il decreto *inaudita altera parte ex art 669 sexies* del 7.10.2024, hanno **chiesto** solo il **riconoscimento del proprio credito**

- quali **creditori della controllante OMISSIS**
- ✓ con autonomi atti del 10.10.2024, OMISSIS ciascuno locatore di distinti immobili in Roma e creditore di canoni insoluti da maggio 2024, dell'importo mensile, rispettivamente, di euro 9.000,00 e di euro 6.000,00 , per il cui pagamento sono stati notificati i DI del Tribunale di Roma n. 10153 del 1 08 2024 e n. 98345 del 29 07 2024 unitamente ad autonome ordinanze di convalida di sfratto rispettivamente del 29 07 2024 e del 25 07 2024;
- ✓ con atto del 18.10.2024 la liquidazione giudiziale del OMISSIS creditrice di euro 26.464,00 oltre accessori a titolo di spese legali liquidate in proprio favore dal decreto del Tribunale di Milano che ha respinto *ex art 206 CCII* l'opposizione di OMISSIS al proprio passivo, deducendo  
§ l'esistenza di ulteriore ingente credito risarcitorio per i pregiudizi subiti dalla società *in bonis* a causa delle frodi c.d. carosello oggetto dell'indagine penale in cui OMISSIS è stata coinvolta, tuttavia contestati da quest'ultima con missive del 7 05 e del 14 06 2024;  
§ la propria mancata inclusione nell'elenco dei creditori depositato dalla ricorrente;
- ✓ con atto del 21.10.2024 OMISSIS creditrice dell'importo, a titolo di corrispettivo di merci, quantificato a settembre 2023 in euro 104.349, 74 per il cui pagamento è stato notificato il 17 01 2024 il DI del Tribunale di Velletri n. 2611/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 27.06.2024;
- quale **creditore comune a OMISSIS e a OMISSIS** e chiedendo in subordine la limitazione a giorni 90 dell'eventuale proroga
- ✓ OMISSIS, già costituitasi nel procedimento per la conferma delle misure protettive originariamente richieste, cui non si è opposta, relativamente a canoni scaduti da locazioni finanziarie ancora in corso, per un importo, all'epoca, di euro 40.162,60 nei

confronti di OMISSIS ed euro 516. 536,47 nei confronti di OMISSIS, ma asceso ad ottobre 2024 ad euro 56.836,94 nei confronti di OMISSIS ed euro 714.145,19 nei confronti di OMISSIS garantiti questi ultimi da fideiussione di OMISSIS.

\*\*\*

**Considerato** preliminarmente che

-) oggetto del presente procedimento sono, contestualmente, sia le istanze di modifica delle misure protettive del patrimonio già confermate con ordinanza del 27 08 2024, proposte tanto da parte di OMISSIS e della sua controllata OMISSIS in funzione estensiva, soggettiva ed oggettiva, quanto da OMISSIS in funzione di ulteriore eccezione anche della realizzazione coattiva dei propri crediti oltre che del rilascio dei propri rami aziendali , sia l'istanza di OMISSIS e della sua controllata OMISSIS di proroga della relativa durata, quanto meno di ulteriori 60gg , sia infine le istanze di revoca delle medesime misure formulate da alcuni dei creditori di ciascuna, e precisamente da OMISSIS;

-) debba dunque procedersi nell'esame delle varie istanze in ordine logico arg *ex art 276 c.p.c.* ma con il temperamento della 'ragione più liquida' (*cf*r Cass. civ, SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 8.05.2014), e dunque, nel caso di specie, delibando innanzitutto le suddette istanze di revoca in quanto idonee, per i motivi oltre meglio illustrati, ad assorbire l'esame di quelle di modifica e di proroga e, per l'effetto, anche l'esame in ordine alla revoca, modifica o conferma del decreto *inaudita altera parte* del 7 10 2024 che ha prorogato fino al 28.10.2024 le misure protettive del patrimonio richieste con istanze pubblicate nel registro delle imprese della CCIAA di Roma, per OMISSIS in data 3 06.2024 e per OMISSIS in data 27.06.2024, ma nei limiti in cui sono state confermate con l'ordinanza del 27 08 2024.

\*\*\*

**Considerato in diritto** che

-) l'**art. 19 CCII** dispone

- al co. 6 che “ *Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, **revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.***”
- al **co 8** che “*In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, **il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.***”;

-) l'**art 20 CCII** dispone poi al **co 2** che “*Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, **la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento ... cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca***”;

-) l'**art. 18 CCII**, inoltre, prevede al **co 4** che “*Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della **liquidazione giudiziale** o di accertamento dello stato di insolvenza **non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive ...***”;

-) il coordinamento delle norme in materia di presupposti ed effetti della revoca delle misure protettive del patrimonio appena considerate, mostra, dunque, che se gli effetti della revoca sono stati disciplinati con decorrenza *ex nunc* e pertanto tale da elidere, sotto tale punto di vista, la differenza tra gli stessi e quelli della mancata proroga delle misure già confermate, d'altro canto, alcuni di essi sono esplicitamente ricondotti solo al provvedimento di revoca e non anche ad ogni ipotesi di cessazione dei relativi effetti, come invece previsto dall' art 19 co 8 CCII per il divieto di acquisire diritti di prelazione;

-) ed infatti, come visto, l' art 18 co 4 CCII riconduce espressamente la rimozione dell'impedimento alla pronuncia della liquidazione giudiziale solo alla revoca delle misure protettive, mentre l'art 20 co 2 CCII prevede come cause di rimozione della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento della società, solo il provvedimento di revoca, appunto e, in alternativa, la speciale ipotesi di dichiarazione *inaudita altera parte* dell' inefficacia delle misure *ex art 19 co 3 CCII* per omesso deposito del ricorso per la loro conferma giudiziaria entro il giorno successivo alla pubblicazione della relativa istanza al registro delle imprese;

-) riconosciuta, dunque, la rilevanza giuridica dell'interesse dei creditori istanti ad una pronuncia di revoca piuttosto che ad un mero rigetto dell'istanza di proroga delle misure protettive del patrimonio già confermate, la già segnalata operatività *ex nunc* degli effetti della loro revoca e l'individuazione normativa dei presupposti di quest'ultima *ex art 19 co 6 CCII* nell' inidoneità delle misure di cui si tratta a 'soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative' ovvero nel loro essere 'sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti' , concorrono nell'escludere, ai fini della revoca delle misure protettive, la necessità di una valutazione di revisione della meritevolezza della conferma già concessa analoga a quella richiesta per l'omonimo istituto di diritto amministrativo, la quale valutazione, invero, non è esclusa ma si arricchisce di un esame rivolto anche al futuro, e cioè alla considerazione delle conseguenze che la protrazione delle misure protettive del patrimonio già confermate determinerebbe, apparendo, infatti, campo elettivo per la revoca di cui si tratta l'ipotesi di perdurante efficacia delle misure protettive del patrimonio già confermate per mancata conclusione del periodo giudizialmente indicato con la prima conferma;

-) ebbene, le circostanze fattuali più rilevanti in proposito risultano le plurime, non contestate e comunque documentalmente constatate lacunosità sia degli elenchi dei creditori depositati con il ricorso originario per la conferma delle misure protettive del patrimonio, come normativamente prescritto dall'art. 19 co 2 lett.c) CCII , sia degli elenchi dei creditori che alla data del ricorso originario ( 23.07.2024) avevano già assunto iniziative per la tutela dei propri crediti, ivi presenti alle pgg. 22 e 23;

-) ed infatti, hanno allegato di non essere stati inclusi negli elenchi *ex art 19 co 2 lett c) CCII*, molti dei creditori strategici, e cioè locatori o concedenti degli immobili ovvero dei rami aziendali affittati in cui OMISSIS e OMISSIS esercitano la propria attività, quali OMISSIS, proprietaria degli immobili in Pomezia ove esse hanno la sede legale, o OMISSIS, subentrata nella disponibilità di immobili siti in Roma;

-) inoltre, sono risultati non compresi negli elenchi dei creditori che alla data (23 07 2024) del ricorso originario avevano già assunto iniziative per la tutela dei propri crediti, ivi presenti alle pgg. 22 e 23, creditori che, invece, a quella data tali iniziative le avevamo certamente già assunte, in alcuni casi svariati mesi prima, come ad esempio, nei confronti di OMISSIS, OMISSIS in cui favore a gennaio 2024 è stato convalidato lo sfratto degli immobili di Ostia, OMISSIS che a gennaio 2024 ha notificato il DI del Tribunale di Velletri n. 2611/2023 per euro 104.349,74 per corrispettivo di merci e, nei confronti di OMISSIS, OMISSIS che il 10 04 2024 aveva già comunicato *ex art 1456 c.c.* la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa *ex art 1456 c.c.* relativamente al contratto di affitto del punto 145 del Centro Commerciale la Romanina in Roma;

-) ebbene, in mancanza di una norma che individui in modo preciso i soggetti che devono essere destinatari del ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui è richiesta l'applicazione *ex art 19 CCII* e del decreto che per la relativa trattazione fissa l'udienza, le stesse OMISSIS e OMISSIS avevano chiesto nel ricorso originario del 23 07 2024 che tale notifica fosse disposta nei confronti dei primi dieci creditori dell'elenco *ex art 19 co 2 lett c) CCII* e “*...a tutti i creditori che sono in possesso di titoli di natura giudiziaria, esecutivi e non, o che hanno intrapreso iniziative esecutive e/o di carattere risolutorio nei confronti delle Ricorrenti, come indicati nel doc. I2 e T2 nonché al paragrafo 7 del presente atto...*” ( cfr ivi pg 31), così riconoscendo esse stesse il ruolo decisivo dell'effettivo coinvolgimento di tali creditori nelle trattative ai fini dell'efficace prosecuzione della composizione negoziata intrapresa da OMISSIS sin da maggio 2024 con l'istanza di nomina dell'esperto *ex art 12 CCII*;



-) la circostanza che, invece, a fronte di queste esternate consapevolezza e volontà , OMISSIS e OMISSIS siano incorse nelle suddette lacune, circostanza via via emersa, dapprima, con il creditore OMISSIS, nell'originario procedimento per la conferma delle misure oggetto delle istanze di applicazione pubblicate al registro delle imprese della CCIAA di Roma nelle date del 3 06 per OMISSIS e del 27 06 per OMISSIS, e successivamente, in forma molto più estesa, in questo procedimento, costituisce uno dei molteplici indizi di una condotta non conforme a criteri di buona fede e correttezza la cui cogenza proprio nella fase della composizione negoziata è stata ulteriormente ribadita con le modifiche agli artt. 4 e 21 del CCII apportate dal d.lgs n. 136/2024;

-) nello stesso senso e con maggiore gravità rileva l'esclusione dalle trattative condotte proprio durante la composizione negoziata allegata da molti creditori, compresi quelli che avevano già assunto iniziative a tutela dei propri crediti, quali ad esempio, nei confronti di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS proprietaria degli immobili in cui sono ubicate le loro sedi legali , OMISSIS nella cui posizione giuridica il 15 10 2024 è subentrata OMISSIS: il gran numero dei 'fornitori' titolari di crediti inadempiti da parte di entrambe le ricorrenti ( euro 30.874.369,00 indicati nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023) e la loro distribuzione su tutto il territorio nazionale non costituiscono, infatti, esimente dal dovere di correttezza e buona fede, generando, al contrario, le grandi dimensioni , anche di rilevanza comunitaria ex art. 3 § 6 e 7 della direttiva 2013/34 UE, dell'impresa nel complesso esercitata dalle società OMISSIS e OMISSIS, un dovere rafforzato di diligente professionalità – ex art 41 Cost – il quale si sarebbe potuto attuare, per quanto qui attiene, ad esempio, con il coinvolgimento dei fornitori per classi, sulla base di un criterio imposto, proprio nelle ipotesi in cui il traguardo perseguito sia la conservazione della continuità aziendale, dall'art 85 co 3 CCII relativamente alla proposta di concordato preventivo, alla cui stregua è infatti obbligatoria la formazione di classi separate per le “ *...imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi*”;

-) invero, per allegazione delle stesse ricorrenti, molte energie negoziali sono state invece profuse, sin dal periodo prossimo alla definizione dell'accertamento fiscale con adesione richiesto

ad agosto 2023 e culminato il 28 02 2024 nel pagamento dell'intero importo concordato di euro 10.400.000,00, nei confronti delle banche, “ *l'ammontare complessivo dei cui crediti ...*”, come rilevato alle pgg 20 e 21 dell'ordinanza di conferma del 27.8, “ *...in base alle situazioni economiche e finanziarie aggiornate al 30 06 2024 ( cfr doc. 18 e 19), risulta pari a circa 52.000.000,00 e costituisce la metà dell'indebitamento complessivo delle due società risultante dal bilancio consolidato al 31.12.2023 , pari a circa 105.000.000,00 ( cfr doc. 3 ) e circa la metà anche dell'indebitamento totale della sola capogruppo OMISSIS pari ad euro 96.258.897,00 alla data del 30 06 2024, rappresentando , altresì, i 9/10 dei suoi primi dieci creditori per ammontare ( cfr doc. 2), a loro volta espressivi di un importo complessivamente pari a circa 61.000.000,00, mentre rispetto alla controllata OMISSIS, il cui indebitamento complessivo risulta pari alla data del 30 06 2024 ad euro 14.259.062,00, costituisce, con un importo di euro 1.664.122,00, meno della decima parte , attesa, rispetto alla controllata OMISSIS ,la preponderanza dei debiti nei confronti dei fornitori , pari a circa 8.000.000,00 alla data del 30 06 2024, i quali ultimi, quindi, rappresentano più della metà del totale dei debiti della società controllata...”;*

-) ebbene, sulla base di tali rilievi, la prospettata imminenza dell'accordo con le suddette banche, il quale avrebbe dovuto comportare il ripristino delle garanzie escusse entro la data del 1.10.2024 ,il mantenimento degli attuali affidamenti e condizioni contrattali relative agli interessi, il riscadenziamento dei debiti scaduti e la concessione di nuove linee di credito per euro 10.000.000,00, era stata considerata decisiva ai fini della conferma delle misure protettive pronunciata con l'ordinanza del 27 08, seppure con i limiti ivi indicati e motivati;

-) tuttavia, come già rilevato con il decreto *inaudita parte* che ha temporaneamente prorogato la durata delle misure fino al 28.10.2024, nella stessa istanza del 23 09 2024, di relativa modifica estensiva e proroga, OMISSIS e OMISSIS hanno del tutto omissso “ *... precise allegazioni assertive e probatorie sia in ordine al ripristino delle garanzie fideiussorie da parte delle banche creditrici ... sia, invero, in ordine allo sviluppo delle trattative con esse, la cui interruzione appare confermata proprio dall'individuazione di ulteriori finanziatori ..*” , mentre nulla

di concreto è stato allegato e dimostrato circa l'attribuzione di nuova finanza da parte di questi ultimi;

-) non solo; la circostanza da ultima emersa in questo procedimento per cui, come rappresentato dalla difesa delle stesse ricorrenti, “ *...SACE ... unitamente a MCC garantisce in percentuali diverse tutti i creditori bancari ...*” ( cfr verbale del 23.10.2024), ridimensiona ampiamente il significato attribuito nell'ordinanza del 27 08, ai fini della conferma delle misure protettive originariamente richieste, alla loro rappresentanza unitaria affidata ad un medesimo studio legale e alla mancata costituzione in giudizio, attesa, da un canto, la sostanziale comunanza di interessi connessa alla comune garanzia pubblica e alla peculiare disciplina operativa di quest'ultima e, d'altro canto, la solida salvaguardia offerta, appunto, da tale garanzia pubblica tuttavia solo alle banche e ai loro crediti insoluti così garantiti, la cui percentuale d'incremento, in ogni caso, dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, evincibile dai dati esposti nei bilanci di gruppo, come già rilevato nel diap del 7 10 2024, è stato solo del 15%, a fronte dell'incremento del 63%, e dunque più che quadruplo, dei crediti insoluti dei fornitori, tra cui sono compresi i titolari dei punti vendita oggetto di locazione o affitto;

-) pertanto, come già osservato nei precedenti provvedimenti, nel caso di specie appare disattesa nei confronti dei fornitori strategici, anche sotto tale aspetto, quella normativizzata concretizzazione del dovere di correttezza e buona fede che *ex art 4 co 2 lett. b) CCII* consiste nell' “ *.. assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni ..di cui all'articolo 12, comma 1..*” e cioè delle condizioni di “*...inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*” , ovvero di impossibilità “ *.. di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni..*” ( art 2 co 1 lett a) e b) cui l'art 12 CCII riformato esplicitamente rinvia), ovvero delle condizioni “ *.. di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza ..*”;

-) ed infatti, sebbene l'istruttoria sin qui svolta abbia dimostrato che nei confronti di alcuni fornitori strategici gli inadempimenti risalgano addirittura al 3° trimestre 2022, e dunque a data

antecedente al sequestro preventivo indicato come causa di crisi, a febbraio 2023, dei conti bancari disposto *ex art 321 c.p.p.* nell'ambito di indagine per frode fiscale c.d. carosello ( ad esempio nei confronti di : OMISSIS in Camerano; di OMISSIS in Ostia Lido), tuttavia la decisione della capogruppo OMISSIS, ad agosto 2023 , di adesione agli esiti di tale accertamento e la conseguente certezza, già a tale data, dell'imminente pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di oltre 10 Milioni di euro, infatti conclusosi il 28.02.2024 , aveva reso, già circa un anno prima della pubblicazione dell'istanza di misure protettive, ampiamente prevedibili e dunque suscettibili di essere adeguatamente prevenuti i diffusi e concatenati contraccolpi che una quasi improvvisa e così consistente perdita di liquidità avrebbe comportato sulla concreta possibilità di adempiere le obbligazioni in tutta la filiera della distribuzione capillarmente articolata su tutto il territorio nazionale – canoni di locazione /affitto; prezzo delle merci -, con conseguente concreto rischio di propagazione della crisi anche nei confronti dei piccoli e medi fornitori;

-) viceversa, come in parte già rilevato nel diap del 7 10 2024 , lo sviluppo degli eventi emerso dal contraddittorio sin qui realizzatosi mostra il costante inadempimento da parte delle ricorrenti degli accordi transattivi raggiunti, in particolare con i fornitori locatori ovvero concedenti l'affitto dei vari punti vendita, e ciò sia prima dell'avvio della composizione negoziata, ad esempio con OMISSIS e con OMISSIS, sia successivamente, relativamente agli accordi raggiunti addirittura nell'ambito della composizione negoziata, in particolare nei confronti di OMISSIS, concedente l'affitto del ramo d'azienda nel centro commerciale Roma est, e di OMISSIS concedente l'affitto dei rami aziendali in Bari, Carpi e Rimini e alla cui restituzione OMISSIS si era obbligata il 1.08.2024 proprio durante la composizione negoziata;

-)nella sostanza, tutti gli accordi inadempiti si sono rivelati costantemente basati su assunzioni – la celere ricostituzione della cassa mediante la protrazione della detenzione dei punti vendita e lo svincolo dei conti già vincolati da pignoramenti presso terzi e l'effetto positivo di quest'ultima sullo svolgimento redditizio dell'attività d'impresa al punto da consentire, alla fine, addirittura il pagamento per intero dei crediti insoluti, seppur tramite dilazione - che si sono confermate sempre irrealistiche, al pari, come già rilevato nel diap del 7 10 2024, della prospettazione, compiuta nell'udienza del 19 08 del procedimento originario dal legale rappresentante della capogruppo

OMISSIS, OMISSIS, secondo cui “ *Ove non fosse possibile raggiungere un accordo con i concedenti i rami d’azienda per i cui affitti sono stati intimate le risoluzioni, non sarà difficile, nell’attuale situazione di mercato ( in crisi), reperire altri punti di vendita di analoga metratura, fermo per i crediti pregressi il piano dei pagamenti predisposto e per la cui attuazione il recupero della disponibilità di cassa è parimenti fondamentale*” ;

-) invero, la replica nel tempo delle medesime vicende di inadempimento, appare, in definitiva, da un canto in contraddizione con l’indicata linea strategica del piano di risanamento consistente in una temporanea riduzione dei costi mediante la chiusura di alcuni punti vendita, e d’altro canto rivelatrice di una scelta di metodo caratterizzata non solo dalla disinvolta accettazione del rischio di proprio inadempimento, appunto, ma anche dalla disinvolta noncuranza degli effetti sistemici che siffatti, protratti inadempimenti, diffusi nell’ambito di una vasta rete di distribuzione presente in tutta Italia, avrebbe potuto e potrebbe generare sulla piccola e media imprenditoria, esposta a sua volta, per l’effetto, all’impossibilità di adempiere nei confronti dei propri clienti, come appunto segnalato da OMISSIS e OMISSIS, attualmente impossibilitata a ricollocare sul mercato i punti vendita detenuti senza titolo da OMISSIS ed esposta ad un continuo incremento del credito sorto a tale titolo, giunto ad ottobre 2024 ad euro 526.954,70 : di tale disinvoltura sono apparse indicative le condotte, non contestate, consistite, da parte di OMISSIS, nel chiedere il 2 09 a OMISSIS, durante la composizione negoziata e dopo la conclusione in tale ambito dell’accordo del 1.08 per la restituzione dei punti vendita, un incontro per il rilascio del punto vendita di Carpi tuttavia mai eseguito ed inoltre, da parte di OMISSIS, nel proporre ad OMISSIS in data 3 06 un pagamento dilazionato ma tacendo l’imminente avvio della composizione negoziata che sarebbe avvenuta con domanda di nomina dell’esperto datata 14.06, e comunque già presentata da OMISSIS in data 22 05 2024;

-) d’altro canto, la stipulazione in data 31.05.2023 tra OMISSIS e OMISSIS addirittura di un nuovo contratto di affitto di azienda all’interno del Centro commerciale di San Martino Buonalbergo (VR) ma in costanza del sequestro dei conti correnti *ex art. 321 c.p.p.* disposto a febbraio 2023, appare, oggi, già sintomatica della violazione dei criteri di correttezza che nell’ambito

della composizione negoziata sono stati positivizzati dall'art. 4 lett.c) CCII, secondo cui “ *il debitore ha il dovere di ....c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.*”, dall'art. 16, alla cui stregua “ *L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.*” e dall'art. 21 CCII alla cui stregua “ *... L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività*”.

-) In definitiva , da un canto, l'esclusione di molti creditori dalla possibilità concreta del contraddittorio o comunque dalle trattative, e dall'altro la dichiarata, risulta giustificata, non disponibilità alle stesse della maggioranza di coloro, e cioè dei fornitori, che nell'ultimo periodo hanno subito il maggior incremento dei propri crediti insoluti ( si ripete dal 2022 al 2023 nella misura del 63% a fronte del 15% di aumento, nel medesimo periodo, dei crediti bancari), e che dunque, di fatto, hanno finanziato, ma non per libera scelta, il tentativo di risanamento della realtà imprenditoriale delle ricorrenti, già di per sé, anche tenuto conto dei criteri di correttezza e buona fede *ex art 4, 16 e 21 CCII* risultati ripetutamente violati, concorrono nel configurare quel presupposto della revoca delle misure protettive di cui si tratta, costituito *ex art 19 co 6 CCII* , dalla loro inidoneità a ‘soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative’.

\*\*\*

-) Con specifico riferimento all'ulteriore presupposto di revoca delle misure protettive del patrimonio costituito *ex art 19 co 6 CCII* dal loro essere ‘sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti’, ai rilievi e alle considerazioni sin qui esposti, si aggiungono, infine, le circostanze espressamente rappresentate all'udienza del 23.10.2024, sia dalla difesa delle ricorrenti, secondo cui “ *... le interlocuzioni avute con i possibili finanziatori portano a ritenere che il periodo entro il quale si paleserà il reale scenario finanziario si concluderà entro lunedì 4 11 2024 onde ove l'esito fosse negativo saranno proprio le ricorrenti a rinunciare alla composizione negoziata..*”, sia dall'*advisor* finanziario OMISSIS, secondo cui “ *... ad esito di vari incontri, è stata consegnata tutta la documentazione richiesta ai possibili finanziatori che dunque..*” dal 22.10.2024 “ *...hanno tutti gli elementi per poter deliberare nei tempi indicati....*”, sia

dall'esperto OMISSIS, il quale ha precisato “ .. *che il parere favorevole alla proroga delle misure è condizionato al reperimento quasi immediato della finanza esterna che sino ad ora era stata ritenuta verosimile dalle società ricorrenti ma che non si è ancora concretizzata*” e già nel parere del 18.10, seppur lacunoso e del tutto inottemperante alla richiesta di indicazioni *ex art 19 co 5 CCII*, come modificato dal d.lgs n. 136/2024, circa ‘ l’attività da svolgere’ , aveva comunque in più punti evidenziato il ruolo “ *determinante*” dell’ “*immissione di risorse finanziarie ...per garantire la continuità aziendale del Gruppo OMISSIS..*”;

-) nonostante il tempo trascorso anche dalla data ultima indicata dalla stessa difesa delle ricorrenti, nessuna evidenza è stata offerta in ordine all’attribuzione alle ricorrenti della nuova finanza esterna, indispensabile per la continuità dell’esercizio della loro impresa, e per un importo che, tra l’altro, nel passaggio dall’istanza di conferma a quella di modifica estensiva e proroga delle misure protettive del patrimonio, si è addirittura raddoppiato, in quanto incrementato da euro 10.000.000,00 ad euro 20.000.000,00 , così ulteriormente palesando l’impervia realizzabilità dello sperato risanamento;

-) tale rilievo appare di per sé rendere superflua ogni ulteriore indagine in ordine alla significatività della documentazione offerta dalle ricorrenti circa la concreta disponibilità dei finanziatori a sostenere il superamento della loro crisi, finanziatori per la prima volta menzionati con l’istanza di modifica e proroga del 23.09.2024 e che nei fatti appaiono aver sostituito del tutto, sul punto, le banche già creditrici;

-) per completezza giova rammentare che già con il diap del 7 10 era stata evidenziata “ .. *la letterale e sostanziale consistenza di mere manifestazioni d’interesse, esplicitamente definite ‘ non vincolanti’ e prodromiche solo ad approfondimenti istruttori ( due diligence ) dei documenti ( 8 e 9 dell’istanza di proroga) indicati come ‘ comfort letter’ dei nuovi possibili finanziatori e la conseguente, attuale mancanza di verisimiglianza circa l’attribuzione alle ricorrenti, a breve, della nuova finanza che invece , per stessa ammissione di queste ultime, è indispensabile anche solo all’adempimento degli accordi già raggiunti durante la composizione negoziata*” ;

-) e solo per completezza giova aggiungere che, in seguito, le ricorrenti hanno depositato il giorno stesso dell'udienza, il 23 10 2024, il testo di una *mail* ricevuta lo stesso giorno nell'interesse di SACE spa, ma sottoscritta da *manager* in ordine alla cui capacità rappresentativa nulla è stato allegato e dimostrato, e che in ogni caso si limita a dare informazione circa 'il crescente interesse da parte di altri soggetti finanziari verso OMISSIS' e su tale base ad esprimere valutazioni circa la 'possibilità di ottenere nel breve termine nuove linee di credito' ;

-) ebbene, mancando, all'evidenza, dichiarazione proveniente direttamente dal possibile finanziatore e di contenuto concreto ed impegnativo, restano confermate la generalizzata e grave mancanza della liquidità indispensabile a conservare i rapporti di locazione e di affitto dei punti di vendita tramite i quali il gruppo realizza l'attività di rivendita, e dunque la grave 'sproporzione' delle misure protettive invocate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori che hanno chiesto la revoca delle misure confermate ovvero si sono opposti alla loro proroga, in quanto di fatto anch'essi esposti a rischio di crisi a causa del congiunto effetto sia del ritardo nel recupero dei beni aziendali per essi fonte di ricavi, dunque forzatamente impediti, sia del conseguente esponenziale incremento dei loro crediti derivanti dal relativo impiego da parte di OMISSIS e OMISSIS, sia infine dalla incerta recuperabilità coattiva di tali crediti nei confronti di queste ultime;

-) in conclusione, sussistono tutti i presupposti *ex art 19 co 5 CCII* per la revoca delle misure protettive del patrimonio nei confronti di OMISSIS - c.f. e p. iva. OMISSIS- e nei confronti di OMISSIS - c.f. e P.I. OMISSIS-, entrambe con sede legale in OMISSIS che ne avevano chiesto l'applicazione con istanze pubblicate nel registro delle imprese della CCIAA di Roma, per OMISSIS in data 3 06.2024 e per OMISSIS in data 27.06.2024, ed erano state confermate con limiti con l'ordinanza del 27 08 2024;

-) per l'effetto, va revocato il decreto il decreto *inaudita altera parte* del 7.10.2024 e dichiarata assorbita la pronuncia sulle istanze di modifica e proroga delle misure confermate con l'ordinanza del 27.08.2024;



-) le spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.100,00, di cui euro 2500,00 per fase studio, euro 1600,00 per fase introduttiva, euro 4.000,00 per fase di trattazione ed euro 4.000,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, seguono la soccombenza, onde ravvisate le gravi ed eccezionali ragioni *ex art 92 c.p.c.* nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018 per la loro compensazione nel rapporto con le parti -OMISSIS, liquidazione giudiziale del OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS – che non hanno formulato conclusioni in ordine alle istanze di OMISSIS e OMISSIS, sono poste, in solido, a carico di queste ultime ed in favore di ciascuno degli altri creditori costituiti.

P.T.M.

**visti** gli artt. art 19 co 5, 6, 7 e 25 co 4 CCII; art 669 sexies c.p.c.

revoca

le misure protettive del patrimonio nei confronti di OMISSIS - c.f. e p. iva. OMISSIS - e nei confronti di OMISSIS - c.f. e P.I. OMISSIS-, entrambe con sede legale in OMISSIS che ne avevano chiesto l'applicazione con istanze pubblicate nel registro delle imprese della CCIAA di Roma, per OMISSIS in data 3 06.2024 e per OMISSIS in data 27.06.2024 ed erano state confermate con limiti con l'ordinanza del 27 08 2024 e per l'effetto

revoca

il decreto *inaudita altera parte* del 7.10.2024;

dichiara

assorbita la pronuncia sulle istanze di modifica e proroga della durata delle misure confermate con l'ordinanza del 27.08.2024;

condanna

in solido OMISSIS e OMISSIS al pagamento di euro 12.100,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, in favore di ciascuno dei creditori costituiti, con esclusione di OMISSIS, liquidazione giudiziale del OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS nei cui confronti sono integralmente compensate.

Manda

alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza *ex art 19 co 7 CCII* a tutte le parti costituite e al registro delle imprese.

Roma, 10.11.2024

Il giudice designato

Carmen Bifano